



## COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE  
INFRASTRUTTURE

Staff del Capo Area

*U.O. Programmazione, monitoraggio, coordinamento processo di realizzazione opere  
pubbliche, social housing ed edilizia convenzionata.*

Via Ausonia n° 69 – 90146 Palermo

### Circolare n° 41 del 7 dicembre 2016



- Al Dirigente del SUE  
SEDE
  
- Al Dirigente dell'Ufficio Città Storica  
SEDE
  
- Al Dirigente dell'Ufficio Condoni edilizio  
SEDE
  
- All' UO Programmazione, monitoraggio,  
coordinamento processo di realizzazione  
opere pubbliche, social housing ed edilizia  
convenzionata  
SEDE
  
- E p.c. All' Assessore alla Riqualificazione Urbana  
e alle Infrastrutture  
SEDE
  
- Al Segretario Generale  
SEDE
  
- Al Capo Area Amministrativa della  
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture  
SEDE
  
- Al Dirigente del S.U.A.P.  
SEDE
  
- Al Presidente dell'Ordine degli Architetti  
di Palermo  
[oapp.palermo@archiworldpec.it](mailto:oapp.palermo@archiworldpec.it)
  
- Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
di Palermo  
[ordine.palermo@ingpec.eu](mailto:ordine.palermo@ingpec.eu)

Al Presidente del Collegio dei Geometri di  
Palermo  
[collegio.palermo@geopec.it](mailto:collegio.palermo@geopec.it)

**Oggetto:** Semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia\_

Il governo nazionale è recentemente tornato a modificare le norme sul procedimento amministrativo, soprattutto in campo edilizio, con l'obiettivo di conseguire in modo più efficace lo snellimento dell'attività amministrativa, a vantaggio di cittadini e imprese.

Con il D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 277 del 26.11.2016, Supplemento ordinario n. 52, che entrerà in vigore a partire dall'11.12.2016, ha, tra l'altro, apportato numerose e significative modifiche al testo del D.P.R. n. 380/2001. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, il decreto ha, in primo luogo, demandato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l'onere di adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (11.12.2016), previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un glossario unico, contenente l'elenco delle principali opere edilizie, l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del corrispondente regime giuridico a cui sono sottoposte.

Al decreto è allegata, per farne parte integrante, una tabella, nella quale sono indicate le principali attività commerciali (e assimilabili), edilizie e ambientali, per lo svolgimento delle quali a ciascuna è associato il regime amministrativo cui riferirsi.

Nella materia di competenza degli uffici in indirizzo le novità più significative introdotte dal decreto riguardano la riduzione dei titoli edilizi e la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità ad iniziativa di parte; regioni, province e comuni, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, potranno stabilire criteri e modalità per effettuare, su una percentuale prefissata di segnalazioni, le verifiche della correttezza delle dichiarazioni rese.

Il decreto ha, infatti, abrogato la Comunicazione di Inizio Lavori, ampliando, conseguentemente, la tipologia di interventi che fanno parte della cosiddetta edilizia libera; la CILA (Comunicazione

inizio lavori asseverata) sostituirà la SCIA per l'esecuzione di tutti gli interventi non compresi nell'edilizia libera e nel permesso di costruire o SCIA, e la SCIA sostituirà la DIA alternativa al permesso di costruire.

In particolare, il decreto ha abrogato i commi 2, 4, 5 e 7 dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (art. 3, comma 1 lett. b) punto 4), del D. Lgs. N. 222/2016), sopprimendo la CIL e la sua regolamentazione, ed ha introdotto, dopo l'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, l'art. 6bis (art. 3, comma 1 lett. c)), attraverso il quale è stata definita la tipologia di interventi realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata. Il decreto ha, inoltre, ridenominato l'art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) ed ha sostituito il comma 1 (art. 3, comma 1 lett. f) punti 1) e 2)), specificando gli interventi realizzabili mediante una segnalazione certificata di inizio attività che può essere definita 'leggera'. Sono stati, altresì, abrogati i commi 3 e 5 dell'art. 22 (art. 3, comma 1 lett. f) punto 4)), contenenti l'elenco degli interventi realizzabili mediante DIA e la relativa regolamentazione. Con la modifica della rubrica dell'art. 23 e con l'introduzione del comma 01 (art. 3, comma 1 lett. g) punti 1) e 2)) il decreto ha introdotto l'elenco degli interventi realizzabili mediante SCIA in luogo del permesso di costruire ed ha sostituito la DIA alternativa al permesso di costruire con una SCIA, che può essere definita 'pesante', da presentare 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Tuttavia, come noto, la Regione Siciliana con L.r. n. 16/2016 ha recepito il testo unico dell'edilizia, in parte in modo statico e in parte in modo dinamico; pertanto, le superiori innovazioni troveranno nel nostro territorio parziale applicazione.

Avranno diretta applicazione le modifiche del DPR n. 380/2001 di seguito riportate:

1. **modifica all'art. 5 (art. 3 comma 1 lett. a);**
2. **modifica all'art. 20 (art. 3 comma 1 lett. d):** nell'ambito della definizione della documentazione da presentare a corredo dell'istanza del permesso di costruire, elimina la verifica del professionista incaricato con riferimento alla conformità alle norme igienico-sanitarie, nei casi in cui tale verifica non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, e introduce il comma 1 bis, con il quale attribuisce al Ministro della salute l'onere di emanare un decreto nel quale siano definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici;



- 
3. **modifica all'art. 23 (art. 3 comma 1 lett. g):** viene abolita la DIA in alternativa al permesso di costruire attraverso la ridenominazione della rubrica dell'articolo (sostituzione della 'Denuncia di inizio attività' con 'Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività') e la sostituzione in tutti i commi del termine 'denuncia' con 'segnalazione' e dell'espressione 'denuncia di inizio attività' con 'segnalazione certificata di inizio attività'. Sono inoltre individuati gli interventi per i quali è possibile ricorrere alla SCIA in alternativa al permesso di costruire (introduzione del comma 01, prima del comma 1);
  4. **modifica all'art. 24 e abrogazione dell'art. 25 (art. 3 comma 1 lett. i) e j):** viene ridefinita la materia dell'agibilità degli immobili eliminando il certificato di agibilità rilasciato dal comune, e la sua regolamentazione, e introducendo la segnalazione certificata di agibilità con cui l'istante dichiara la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell'opera al progetto e la sua agibilità.
  5. **modifica all'art. 26 (art. 3 comma 1 lett. K);**
  6. **modifica agli artt. 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48 (art. 3 comma 1 lett. l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v))** consistente nella sostituzione delle parole 'all'art. 22 comma 3' con le parole 'all'art. 23 comma 01'; viene, sostanzialmente, modificato il rinvio alle fattispecie per le quali è possibile ricorrere alla SCIA (non più DIA) invece che a permesso di costruire;
  7. **modifica agli artt. 62, 67, 82 (art. 3 comma 1 lett. x), y), z)).**

Il mancato recepimento delle modifiche agli articoli 6 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, comporta la vigenza dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 e dei commi 4 e 5 dell'art. 10 della l.r. n. 16/2016, con conseguente mancata abolizione, in Sicilia, della CIL, a discapito dell'attività edilizia libera, e dell'istituto della DIA per le fattispecie di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 4 del predetto art. 10. Quest'ultima prescrizione, peraltro, contrasta con quella, operata dall'art. 3, comma 1 lett. g del D. Lgs. N. 222 del 25.11.2016 e recepita nel nostro ordinamento, che ha sostituito la DIA con la SCIA, in luogo del permesso di costruire; la DIA e la SCIA convivono, pertanto, in Sicilia quali regimi amministrativi di attività edilizie per lo più sovrapponibili.

Si riporta di seguito una tabella nella quale sono riportati i titoli edilizi che saranno vigenti a far data dal prossimo 11 dicembre, riferiti al quadro normativo nazionale e regionale.

Regime amministrativo	Disciplina normativa nazionale	Disciplina normativa in Sicilia
<p><b>Attività edilizia libera</b></p>	<p><b>D.P.R. n. 380/2001 art. 6 comma 1 lettere:</b></p> <p><b>a)</b> gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)</p> <p><b>b)</b> gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;</p> <p><b>c)</b> le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;</p> <p><b>d)</b> i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;</p> <p><b>e)</b> le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;</p>	<p><b>L.r. n. 16/2016, art. 3 comma 1 lettere:</b></p> <p><b>a)</b> gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (3);</p> <p><b>b)</b> gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni;</p> <p><b>c)</b> le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;</p> <p><b>d)</b> i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;</p> <p><b>e)</b> le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;</p> <p><b>f)</b> l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc;</p> <p><b>g)</b> le recinzioni di fondi rustici;</p>



	<p><b>D.P.R. n. 380/2001 art. 6 comma 2 lettere:</b></p> <p><b>b)</b> le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;</p> <p><b>c)</b> le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;</p> <p><b>d)</b> i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; <i>(lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011);</i></p> <p><b>e)</b> le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;</p>	<p><b>h)</b> le strade poderali;</p> <p><b>i)</b> le opere di giardinaggio;</p> <p><b>l)</b> il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;</p> <p><b>m)</b> le cisterne e le opere connesse interrate;</p> <p><b>n)</b> le opere di smaltimento delle acque piovane;</p> <p><b>o)</b> le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;</p> <p><b>p)</b> le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di m. 1.50;</p> <p><b>q)</b> le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori Pubblici del 16 novembre 1977, n. 1918;</p> <p><b>r)</b> l'installazione di pergolati e pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria;</p> <p><b>s)</b> la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione.</p>
<b>CIL</b>	-	<p><b>L.r. n. 16/2016, art. 3 comma 2 lettere:</b></p> <p><b>b)</b> le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili</p>

e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

**d)** le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

**e)** le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce, nonché locali tombati;

**f)** gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve



naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

**g)** le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

**h)** gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

**i)** l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi;

**l)** la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g);

**m)** la realizzazione di strade interpoderali;

**n)** la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri;

**o)** la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici;

**p)** le cisterne e le opere interrato;

**q)** le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri;

		<p>r) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977.</p>
<b>CILA</b>	<p>Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 (D.P.R. n. 380/2001 - ndr), sono realizzabili previa comunicazione (asseverata - ndr), anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p><b>L.r. n. 16/2016, art. 3 comma 2 lettere:</b></p> <p><b>a)</b> gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;</p> <p><b>c)</b> le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali;</p>
<b>SCIA</b>	<p><b>D.P.R. n. 380/2001 art. 22 comma 1</b> (come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016 art. 3 comma 1 lett. f) punto 2):</p> <p><b>a)</b> gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;</p> <p><b>b)</b> gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui</p>	<p><b>L.r. n. 16/2016, art. 10 commi:</b></p> <p><b>1.</b> Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.</p>





	<p>all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;</p> <p>c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;</p>	<p>2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p>
<b>SCIA alternativa al permesso di</b>	<b>D.P.R. n. 380/2001 art. 23 comma 01</b> (come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016 art. 3 comma	<b>D.P.R. n. 380/2001 art. 23 comma 01</b> (come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016 art. 3 comma 1 lett. f)

<p><b>costruire</b></p>	<p>1 lett. f) punto 2):</p> <p><b>a)</b> gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);</p> <p><b>b)</b> gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;</p> <p><b>c)</b> gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.</p>	<p>punto 2):</p> <p><b>a)</b> gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);</p> <p><b>b)</b> gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;</p> <p><b>c)</b> gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.</p>
<p><b>DIA</b></p>	<p>-</p>	<p><b>L.r. n. 16/2016, art. 10 comma 4:</b> In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:</p>



**a)** gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri;

**b)** gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

- 1) il solaio sia preesistente;
- 2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
- 3) la classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine;

**c)** gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo

		<p>comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;</p> <p><b>d)</b> le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);</p> <p><b>e)</b> le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato.</p>
<p><b>Permesso di costruire</b></p>	<p><b>D.P.R. n. 380/2001 art. 10 comma 1</b></p> <p><b>a)</b> gli interventi di nuova costruzione;</p> <p><b>b)</b> gli interventi di ristrutturazione urbanistica;</p> <p><b>c)</b> gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.</p> <p>(lettera modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera</p>	<p><b>L.r. n. 16/2016, art. 5 comma 1:</b></p> <p><b>a)</b> gli interventi di nuova costruzione;</p> <p><b>b)</b> gli interventi di ristrutturazione urbanistica;</p> <p><b>c)</b> gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;</p> <p><b>d)</b> le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite:</p> <p>1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle</p>

d), legge n. 164 del 2014)

pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati esistenti e regolarmente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;

2) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di 2 metri, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;

3) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a 2,20 metri. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

4) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo

		<p>e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 anche nei centri storici se disciplinati dai piani regolatori comunali, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali o regionali, e in assenza di piani attuativi, i comuni adottano, acquisito il parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ovvero di concerto con gli enti territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e riserve naturali o aree protette, una variante al vigente regolamento edilizio comunale, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta variante individua anche gli ambiti nei quali, per gli interventi ammessi dalla presente legge, non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004;</p> <p>5) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti;</p>
--	--	--



		6) le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10.
--	--	--

Il decreto legislativo in commento, nel testo riferito all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 recepito dinamicamente in Sicilia, prescrive, altresì, che la disciplina dei controlli da effettuare sulle segnalazioni certificate di agibilità sia attribuita a regioni, province e comuni, ciascuno per le proprie competenze; pertanto, fino all'emanazione di specifiche direttive o norme da parte dell'A.R.T.A. o del legislatore regionale, **si dispone che sulla segnalazione certificata di agibilità gli uffici operino controlli, comprensivi delle ispezioni delle opere realizzate, su un campione pari ad almeno il 10% delle segnalazioni presentate;** tale adempimento dovrà trovare indicazione anche nel piano anticorruzione in occasione della prossima modifica.

Inoltre, con riferimento all'abolizione della verifica dei requisiti igienico-sanitari degli immobili da parte dei professionisti incaricati (art. 3, comma 1 lett. d), che sarà operativa contestualmente al restante testo (11.12.2016), **si dispone che fino all'emanazione del decreto del Ministro della salute (90gg dal 11.12.2016), per le istanze di permesso di costruire, ovvero per la SCIA, sia acquisito il parere dell'ASP territorialmente competente.**

Delle superiori determinazioni dovrà essere data adeguata pubblicità nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

La presente circolare è adottata nell'interesse dell'uniformità dell'azione amministrativa che sottende alla definizione dei procedimenti in capo agli uffici in indirizzo.

**Il Capo Area**  
(Arch. Mario Li Castri)



Si allegano:

1. Tabella degli Interventi edilizi associati ai relativi regimi amministrativi, ai sensi della normativa vigente in Sicilia;
2. Testo del D. Lgs. N. 222/2016, che entrerà in vigore il 11.12.2016.

## INTERVENTI EDILIZI E RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1	<p><b>Manutenzione ordinaria</b> Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.</p>	<b>Attività edilizia libera</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II).	dpr 380/2001 art. 3 c. 1 lett a) e L.R. 16-2016 art. 3 c.1 lett a)
2	<p><b>Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw.</b> Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW</p>	<b>Attività edilizia libera</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II).	L.R. 16-2016 art. 3 c.1 lett a)
3	<p><b>Manutenzione straordinaria (leggera)</b> Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. <b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non alterino la volumetria complessiva degli edifici e</li> <li>• non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso</li> <li>• non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio</li> <li>• non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</li> </ul>	<b>CILA</b>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e L.R. 16-2016 art. 3 c.2 lett a) lett c)
4	Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.	<b>SCIA</b>	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett b)

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
5	<p><b>Restauro e risanamento conservativo (leggero)</b>            Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p>	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2 .	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett c)
6	<p><b>Restauro e risanamento conservativo (pesante)</b>            Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.</p>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett c)
7	<p><b>Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"</b>            Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.            Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.</p>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett d)

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che</li> <li>• non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non aumenti il volume complessivo</li> <li>2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati</li> <li>3. non modifichi i prospetti dell'edificio</li> <li>4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.</li> </ol> </li> </ul> <p>Interventi di demolizione e ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa.</li> </ul>			
8	<p><b>Ristrutturazione (cosiddetta "pesante")</b></p> <p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente</li> <li>• e comportino:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aumento del volume complessivo</li> <li>2. modifiche al prospetto dell'edificio</li> <li>3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p> <p><b>o</b></p> <p><b>SCIA alternativa all'autorizzazione</b></p>	<p>Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 art. 10, c. 1 lett c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett a)</p>
9	<p><b>Nuova costruzione di manufatto edilizio.</b></p> <p>Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001.</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20</p>

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
10	<p><b>Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo</b> Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b> Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo</li> <li>• che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.</li> </ul>	<p><b>SCIA alternativa all'autorizzazione</b></p>	<p>Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2 .</p>	<p>dpr 380/2001 art.23, c. 1 lett b)</p>
11	<p><b>Ampliamento fuori sagoma</b> Ampliamento di manufatti edilizi fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20</p>
12	<p><b>Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria.</b> Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.2) e 20</p>

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13	<p><b>Realizzazione di infrastrutture e impianti.</b> Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.3) e 20</p>
14	<p><b>Torri e tralicci</b> Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.4) e 20</p>
15	<p><b>Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi</b> Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili</li> <li>• che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee</li> <li>• che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</li> </ul>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.5) e 20</p>

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
16	<p><b>Manufatti leggeri in strutture ricettive</b>            Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</li> </ul>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II).	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett e.5)
17	<p><b>Realizzazione di pertinenze</b>            Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero</li> <li>• che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</li> </ul>	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.6) e 20
18	<p><b>Depositi e impianti all'aperto</b>            Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.</p>	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.7) e 20

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
19	<p><b>Nuova costruzione (clausola residuale)</b> Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b> Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e) e 20</p>
20	<p><b>Ristrutturazione urbanistica</b> Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett f) e 20</p>
21	<p><b>Eliminazione delle barriere architettoniche</b> Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche compresa la realizzazione di rampe e ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b> purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero</li> <li>• di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</li> </ul>	<p><b>Attività libera</b></p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).</p>	<p>L.R. 16-2016 art. 3 c.1 lett b)</p>
22	<p><b>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)</b> Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comportino la realizzazione di ascensori interni ovvero,</li> <li>• di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</li> </ul>	<p><b>SCIA</b></p>	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.</p>	<p>L.R. 16-2016 art. 1 c.1</p>
23	<p><b>Attività di ricerca nel sottosuolo</b> Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</li> </ul>	<p><b>Attività libera</b></p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).</p>	<p>L.R. 16-2016 art. 3 c.1 lett c)</p>
24	<p><b>Movimenti di terra</b> Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.</p>	<p><b>Attività libera</b></p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).</p>	<p>L.R. 16-2016 art. 3 c.1 lett d)</p>

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
25	<b>Serre mobili stagionali</b> Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	<b>Attività libera</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	L.R. 16-2016 art. 3 c.1 lett e)
26	<b>Opere contingenti e temporanee</b> Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. <b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee</li> <li>• Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità</li> <li>• e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.</li> </ul>	<b>CIL</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	L.R. 16-2016 art. 3 c.2 lett d)
27	<b>Pavimentazioni di aree pertinenziali</b> Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.	<b>CIL</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	L.R. 16-2016 art. 3 c.2 lett e)
28	<b>Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici</b> I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. <b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</li> </ul>	<b>CIL</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	L.R. 16-2016 art. 3 c.2 lett f)
29	<b>Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza</b> Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	<b>CIL</b>	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	L.R. 16-2016 art. 3 c.2 lett g)
30				
31	<b>Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)</b> Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. <b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b> che siano eseguite in aree interne al centro edificato.	<b>CILA</b>	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
32	<p><b>Movimenti in terra non inerenti all'attività agricola</b> Movimenti in terra.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali.</li> </ul>	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	
33	<p><b>Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)</b> Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che presentano strutture in muratura.</li> </ul>	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	
34	<p><b>Realizzazione di pertinenze minori</b></p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</li> </ul>	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	dpr 380/2001 artt. 3 c. 1 lett. e.6)
35	<p><b>Varianti in corso d'opera a permessi di costruire</b> Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varianti in corso d'opera che:</li> <li>• non incidono sui parametri urbanistici</li> <li>• non incidono sulle volumetrie</li> <li>• non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia</li> <li>• non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n.42 e successive modificazioni</li> <li>• non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.</li> </ul>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	L.R. 16-2016 art. 10 c.2

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
36	<p><b>Varianti in corso d'opera che non presentano caratteri delle variazioni essenziali</b>            Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale.</li> </ul>	<p><b>SCIA</b>  <b>(anche a fine lavori)</b></p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.</p>	<p>L.R. 16-2016            art. 10 c.3</p>
37	<p><b>Varianti in corso d'opera a permesso di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali</b>            Varianti a permesso di costruire</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che configurano una variazione essenziale.</li> </ul>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.            L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001            art. 20</p>
38	<p><b>Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico</b>            Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.            L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001            art. 20 e            L.R. 16-2016            art. 11 c.4</p>

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
39	<p><b>Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica</b>  Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <p>a) residenziale  a-bis) turistico-ricettiva  b) produttiva e direzionale  c) commerciale  d) rurale.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali</li> <li>• tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</li> </ul> <p>a) residenziale  a-bis) turistico-ricettiva  b) produttiva e direzionale  c) commerciale  d) rurale.</p>	<p><b>Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.  L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>dpr 380/2001 art. 23-ter</p>
40	<p><b>Permesso di costruire in sanatoria</b>  Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 dpr 380/2001, o in difformità da essa,</li> <li>• se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</li> </ul>	<p><b>Autorizzazione</b></p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione.  1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>L.R. 16-2016 art. 14</p>

N.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
41	<p><b>SCIA in sanatoria</b> Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p><b>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</b> Interventi edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa</li> <li>• se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione.</li> </ul>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	dpr 380/2001 art. 37
42	<i>Voce lasciata vuota dal testo originale allegato al d.lgs. 222/2016</i>			

## DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)

(GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)

Vigente al: 11-12-2016

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1

#### Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', provvede alla precisa individuazione delle attivita' oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e' necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attivita' di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attivita' elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

#### Art. 2

#### Regimi amministrativi delle attivita' private

1. A ciascuna delle attivita' elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime

amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A puo' essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

### Art. 3

#### Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilita'» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) e' soppressa;

4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw»;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinqies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di costruire»;»;

c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III e' cosi' ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attivita'»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita'»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilita'»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita' in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato

da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attivita'» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unita' immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 e' abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e' corredata da»;

4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

#### Art. 4

#### Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

2. Per le attivita' sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

#### Art. 5

#### Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

#### Art. 6

#### Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex  
articolo 8, comma 2, della legge 23  
agosto 1988, n. 400

Madia, Ministro per la  
semplificazione e la pubblica  
amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico